

Regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto** l'articolo 87 della Costituzione;
- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- Visto** l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- Vista** la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** la legge 10 marzo 2000, n. 62;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'art. 4;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il d.p.r. 11 agosto 2003, n. 319 con il quale è stato riordinato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Visto** il d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonché i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1;
- Visto** il d.p.c.m. 14 luglio 2006 di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero della Pubblica Istruzione e di individuazione, in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministro della Pubblica Istruzione, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 luglio 2006;
- Visto** l'articolo 2, commi 159, 160 e 161 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- Sentite** in data, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- Considerato** che, sulla base delle intese che saranno raggiunte con le Regioni e le autonomie locali per l'adeguamento del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale alla riforma del titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, saranno realizzati assetti istituzionali suscettibili di incidere sulla organizzazione dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica;
- Considerata** peraltro la necessità urgente per il Ministero della pubblica istruzione, nell'attuale fase operativa conseguente alla separazione dal Ministero dell'università

e della ricerca, di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata al governo del sistema scolastico, restando impregiudicati i rapporti con le Regioni e le autonomie locali che verranno riordinati a seguito delle intese di cui sopra;

Acquisiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, i pareri delle Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, espressi rispettivamente nelle sedute del e del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni.

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) Ministro, il Ministro della pubblica istruzione;
- b) Ministero, il Ministero della pubblica istruzione;
- c) CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- d) INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
- e) INVALSI, l'Istituto nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
- f) IRRE, l'Istituto regionale di ricerca educativa di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- g) CNIPA il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;
- h) OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232.

Art. 2. Ministero della pubblica istruzione e sue articolazioni.

1. Il Ministero della pubblica istruzione svolge, ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le funzioni di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché le altre funzioni attribuite da disposizioni di legge o di regolamenti.
2. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, nei seguenti dipartimenti:
 - a) dipartimento per l'istruzione;

- b) dipartimento per la programmazione.
3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti. Con tale decreto si provvede, altresì, sentiti i Capi dipartimento, all'organizzazione delle modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica, al fine di renderla funzionale alle esigenze complessive del sistema nazionale di istruzione.

Art. 3. Attribuzioni dei capi dei dipartimenti.

1. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dagli uffici da esso dipendenti. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione agli uffici di livello dirigenziale generale, compresi nel Dipartimento, delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli Uffici scolastici regionali sono coordinati funzionalmente dai Capi dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.
3. Per materie di interesse trasversale i Capi dei dipartimenti possono promuovere progetti comuni coordinandosi funzionalmente tra di loro.

Art. 4. Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali.

1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e quelli preposti agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività degli uffici centrali e periferici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è presieduta, in ragione delle materie all'ordine del giorno, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, di norma ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della Conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto. Il Ministro e il Capo di gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5. Dipartimento per l'istruzione.

1. Il dipartimento svolge le funzioni relative alla definizione degli obiettivi generali e specifici di apprendimento nei diversi gradi e tipologie di istruzione, nelle seguenti aree: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola; definizione di indirizzi generali al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica in raccordo con il Dipartimento per la programmazione; riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli costituenti qualifiche professionali rilasciati da altri Paesi; parità scolastica e scuole paritarie e non paritarie; status dello studente; contrasto della dispersione scolastica ed attività di orientamento; criteri generali per l'organizzazione della rete scolastica nel rispetto delle competenze degli enti territoriali; rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari ivi compresa la formazione tecnica superiore, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali; indirizzi in materia di educazione degli adulti; edilizia scolastica e sicurezza per le competenze attribuite all'amministrazione scolastica; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
 - a) direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica;
 - b) direzione generale per il personale scolastico;
 - c) direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione;
 - d) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.
3. La direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica svolge compiti relativi agli ordinamenti dell'istruzione ed alla definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie in cui si articolano gli ordinamenti stessi; al sistema delle scuole paritarie e non paritarie; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e tipologie dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'INDIRE; alla valutazione di sistema, in accordo con la direzione generale per gli studi, la programmazione e il sistema informativo; alle certificazioni ed al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli costituenti, per il personale della scuola, qualifiche professionali rilasciati da altri Paesi; agli adempimenti ministeriali in materia di esami di Stato per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, ottico, odontotecnico e perito industriale; alla vigilanza sull'INVALSI, sull'INDIRE sugli IRRE e sugli altri Enti per i quali tale vigilanza sia attribuita al Ministero della pubblica istruzione dalle disposizioni vigenti; alla vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; ai rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e con il Garante per la concorrenza e il mercato; alla gestione delle convenzioni con soggetti esterni operanti con il mondo della scuola; alla definizione, in raccordo con gli altri uffici centrali, degli indirizzi generali di supporto all'autonomia degli istituti scolastici. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CNPI e della Conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca educativa.

4. La direzione generale per il personale scolastico svolge i compiti relativi: alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici e ai programmi delle relative prove concorsuali; agli indirizzi in materia di reclutamento del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la loro ripartizione a livello regionale; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione ed aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza; alla programmazione delle politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; ai rapporti con l'I.N.D.I.R.E. e con gli I.R.R.E., in materia di formazione. Alla cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole ed all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed alla normativa collegata, in raccordo con le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia; promuove e coordina il monitoraggio nazionale sui provvedimenti disciplinari del personale della scuola rilevandone esiti e criticità; individua le priorità in materia di valutazione e promozione di appositi progetti.
5. La direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; ai servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; alle azioni di contrasto alla dispersione scolastica rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuite ad altri uffici dell'Amministrazione; alle attività di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità.
6. La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni cura le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale; cura lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore nel quadro dell'alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, l'istruzione permanente degli adulti, i percorsi e i progetti di istruzione, formazione, lavoro, anche in alternanza, fatte salve le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia.

Art. 6. Dipartimento per la programmazione.

1. Il dipartimento per la programmazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale, gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;

definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina del relativo rapporto di lavoro, del reclutamento e della formazione, delle relazioni sindacali e della contrattazione, degli aspetti previdenziali; acquisti e affari generali; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica; attività di comunicazione istituzionale nonché attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; rapporti con gli organismi istituzionali aventi attribuzioni in materia di comunicazione; cura l'acquisizione delle risorse finanziarie istituzionali e di quelle di fonte comunitaria.

2. Il dipartimento per la programmazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
 - a) direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi;
 - b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
 - c) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;
 - d) direzione generale per gli affari internazionali e la comunicazione.
3. La direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre, in collaborazione con l'INVALSI ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti e del sistema nazionale di istruzione e l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; cura i rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo al fine di assecondare flessibilmente le necessità operative dell'Amministrazione; svolge tutti gli adempimenti contrattuali relativi pianificandoli con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; cura i rapporti con il C.N.I.P.A.; si rapporta con gli uffici centrali e periferici al fine di verificare la funzionalità delle procedure e raccogliere suggerimenti sulla loro evoluzione; provvede alla definizione degli standard tecnologici e fornisce consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e alle tecnologie destinate alla didattica; provvede alla creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le Regioni, gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati; promuove la formazione dei docenti nell'area informatica e l'arricchimento dell'offerta formativa in materia per gli studenti; attua convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipa ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali. Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti affluenti al sistema informativo.
4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il DPEF, legge finanziaria e per la legge di bilancio; assicura supporto all'attività finalizzata alla predisposizione del rendiconto; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari

centri di responsabilità e ai centri di costo, secondo modalità e criteri idonei a garantire la massima tempestività; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; effettua il monitoraggio dei flussi finanziari dell'Amministrazione e delle spese delle istituzioni scolastiche; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti.

5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, in coordinamento con gli uffici dei dipartimenti svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, e all'adeguamento delle posizioni di stato del personale dei ruoli nazionali del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati ed alla verifica della loro corretta applicazione; alla mobilità; al trattamento di quiescenza e previdenza con particolare riferimento ai rapporti con l'I.N.P.D.A.P. in materia pensionistica; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e fornire indirizzi agli Uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale al fine di realizzare la coerenza con i contratti integrativi nazionali; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale relativi al personale dell'amministrazione e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria della conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali, di cui al precedente articolo 4. Organizza incontri con analoghe strutture di altre pubbliche amministrazioni per uno scambio di esperienze e informazioni.
6. La direzione generale per gli affari internazionali e la comunicazione cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza alle altre direzioni generali ed agli uffici scolastici regionali; definisce e realizza i programmi finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione scolastica; cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; cura i rapporti con il dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini

demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

Art. 7. Uffici scolastici regionali.

1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nel successivo comma 3.
2. L'Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali.
3. L'Ufficio scolastico regionale ha responsabilità in ordine al governo complessivo del sistema scolastico rendendosi garante del rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte delle Regioni, degli Enti locali e delle scuole autonome. E' coordinato funzionalmente dai dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 2 in relazione ai compiti attribuiti a ciascuno di essi; in relazione a compiti e progetti relativi a materie afferenti ad aree di competenza di interesse comune ai due dipartimenti il coordinamento funzionale viene esercitato d'intesa tra i due capi dipartimento. Vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale stipula i contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti di incarico. Si avvale dell'IRRE sul quale esercita la vigilanza a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190. Formula al dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie e di personale. E' funzionalmente sovraordinato agli uffici scolastici provinciali e assicura l'uniformità dell'azione amministrativa degli stessi nelle materie attribuite alla loro competenza dal successivo comma 6. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della Regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali; cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola rispetto alle quali assume la legittimazione passiva.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono

formulate dal capo del dipartimento per la programmazione, sentito il Capo del dipartimento per l'istruzione.

6. Ferme restando le responsabilità spettanti all'Ufficio scolastico regionale ai sensi del comma 3, l'Ufficio scolastico provinciale svolge le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le Autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i Comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU. Esercita ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Esso è affidato a dirigente di livello dirigenziale non generale e, in caso di assenza di personale con tale stato, a funzionari di Area C – posizione economica 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa, il titolare dell'Ufficio scolastico provinciale si rapporta funzionalmente al Direttore generale regionale.
7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
8. Il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria nazionali, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

Art. 8. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

1. I posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.

Art. 9. Disposizioni sull'organizzazione.

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 10. Norme finali e abrogazioni.

1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il d.p.r. 11 agosto 2003, n. 319.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.